



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 7 del 14/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 21:00 nella Sala Consiliare "Don Nerino Francia" e in videoconferenza, essendo in modalità mista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e dalla disciplina delle sedute in videoconferenza, si è riunito in adunanza di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
FANTINI MAURO	X	
TERNELLI MAURO	X	
GIBERTI CRISTIAN	X	
PIACENTINI LUCA	X	
BABELI CHIARA	X	
FARINA AUGUSTO		X
MARCHETTI GIULIANA	X	
TONI MARIA GRAZIA	X	
GIANNACCO MATTEO	X	
BONILAURI ENNIO	X	
BENASSI GIANCARLO	X	
PUGNAGHI MATTEO	X	
VERATTI BRUNO	X	

Presenti:12

Assenti: 1

Sono presenti in Sala Consiliare il Sindaco Fantini, il Vice Sindaco Ternelli e i consiglieri Bonilauri, Benassi e Pugnaghi; i Consiglieri Giberti, Piacentini, Babeli, Marchetti, Toni, Giannacco e Veratti presenti in videoconferenza;

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:

- e' stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei consiglieri e del Segretario Comunale alla riunione;

- e' stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei componenti;
- è stato accertato punto per punto l'esistenza e la qualità della connessione per i consiglieri;
- la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione;

al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte.

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in presenza.

In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: PIACENTINI LUCA, TONI MARIA GRAZIA, PUGNAGHI MATTEO ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Il Sindaco illustra l'argomento.

In collaborazione con la Ditta ICA Imposte Comunali Affini abbiamo rivisitato il Regolamento; sono state apportate delle modifiche per rendere più facile la lettura ai cittadini. Non ci sono modifiche di rilievo, dal punto sostanziale rimane invariato il testo precedente. Su questa modifica regolamentare abbiamo avuto il parere favorevole da parte del Revisore di Conti.

Prende la parola il Consigliere Bonilauri il quale a nome del suo gruppo afferma che siamo scettici a questi regolamenti, sono un cappio al collo per i cittadini. Chiede se questa è una bozza di regolamento o è quello definitivo e come viene pagata la Ditta ICA.

Su invito del Sindaco risponde il Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, Bertoni Cristina. Ella sostiene che è stato affidato in appalto alla Ditta ICA il servizio di supporto alla gestione ordinaria TARI e all'attività di accertamento per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026. Le fatture le emette ICA e non più Hera e il Comune non emette nulla. Il costo di ICA non è nel capitolo della TARI e viene pagata per tutto il periodo dell'affidamento a fine anno previo emissione di fattura.

Il Consigliere Bonilauri chiede come è stato affidato il servizio ad ICA.

Risponde il Responsabile del settore Finanziario che è stato sottoscritto un contratto per la gestione del servizio a seguito di procedura di affidamento.

Prende la parola il Sindaco sostenendo che oggi si discute non dell'affidamento ad ICA del contenuto del regolamento. La delibera dell'affidamento alla Ditta ICA è un'altra cosa. Il Regolamento che andiamo ad approvare serve a stabilire chi paga, come rateizzare, le esenzioni ecc. ovvero tutte le modalità e le condizioni per il pagamento dell'imposta TARI. Per la stesura del regolamento abbiamo avuto la collaborazione della Ditta ICA che segue da tanti anni molti Comuni d'Italia ed ha un'esperienza notevole in materia. Per le evasioni dal pagamento si lavorerà tanto anche con l'introduzione della tessera. Chi vuole conferire nei cassonetti deve avere la tessera, che diventa anche un modo per ridurre l'evasione.

Il Consigliere Bonilauri dichiara di essere scettico su questo regolamento. Non capiamo perché non è più Hera a gestire questo servizio.

Risponde il Sindaco che è la legge che stabilisce i requisiti per gli affidamenti ed Hera non li aveva più. Siamo andati verso un nuovo affidamento.

La ragioniera Bertoni risponde a Bonilauri sul costo dell'affidamento che è di euro 9.938 all'anno per tutta la durata contrattuale per il servizio di fatturazione. Il recupero invece viene calcolato a parte.

Il Sindaco afferma che più i cittadini pagano il tributo ed allora paghiamo tutti meno. Il discorso dell'evasione, vanno stanati quelli che non pagano, è un discorso di equità.

Il Consigliere Bonilauri afferma che dobbiamo stare attenti su chi può pagare e chi non ha i soldi per pagare. Stiamo andando verso un'evasione che prima non c'era a causa della recessione. Dichiaro che il suo gruppo non ha votato gli altri regolamenti e pertanto non voterà nemmeno questo. C'è poca chiarezza sui contenuti.

Il Sindaco spiega che con la TARI si considera sia la quota della superficie e sia il numero di abitanti, a differenza del passato. Bisogna puntare sulla riduzione del rifiuto indifferenziato e ciò presuppone un senso civico importante.

Prende la parola il Consigliere Benassi che chiede come si calcola il costo della gestione dei rifiuti. Inoltre se un Comune non riesce a coprire i costi cosa succede? Ribadisco che in materia di rifiuti sono per dare un ottimo servizio ad un costo minimo per i cittadini.

Risponde il Sindaco che se non si riescono a coprire i costi del servizio allora si copriranno con i fondi di bilancio. Ecco perché bisogna puntare al recupero dell'evasione.

Il Consigliere Veratti dichiara il suo voto contrario. Ha dubbi sul contenuto di questo regolamento su vari punti, ad esempio non gli sembra giusto il metodo di calcolo per il pagamento della TARI ed anche la modalità di rateizzazione che dovrebbe essere uguale per tutti e non premiare solo i privati penalizzando le Aziende.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) ed f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che l'art. 52, del D.Lgs 446/97, in materia di potestà regolamentare dei comuni, stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;

- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020

RICHIAMATO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui si prevede che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO CHE il decreto legge bilancio 2023, "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025, di cui all'art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

PRESO ATTO che:

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 / 2011) e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO ATTO che la Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, precisa che, benchè gli atti concernenti la Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all'art.1, comma 668, della Legge n.147/2013, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 sopra citato, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito Internet del Ministero stesso;

VISTO che il servizio di gestione TARI è stato internalizzato con delibera di G.C. n.99 del 04.10.2022;

RAVVISATA la necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento in materia di gestione della TARI, conformi alle ultime disposizioni Atersir e contestualmente articolarlo in maniera più semplice e comprensibile alla lettura rispetto al Regolamento in vigore, approvato con delibera di C.C. n 30 del 13.05.2022;

VISTA la bozza di regolamento per la disciplina della TARI, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che con il nuovo regolamento si e' proceduto ad inserire nuove regolamentazioni che hanno di fatto comportato una variazione al numero degli articoli del regolamento precedente e precisamente :

dal n. 23 del regolamento vecchio al n. 22 del regolamento nuovo;
dal n. 24 del regolamento vecchio al n. 23 del regolamento nuovo;
dal n. 29 del regolamento vecchio al n. 30 del regolamento nuovo ;
dal n. 30 del regolamento vecchio al n. 31 del regolamento nuovo;
dal n. 33 del regolamento vecchio al n. 36 del regolamento nuovo ;

DATO altresì atto che sono stati inseriti nuovi articoli e precisamente:

-Art. 24. Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti:

1. Il contribuente può inviare segnalazioni scritte in materia di applicazione della Tassa Rifiuti, utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, così suddivisa in base alle differenti casistiche :

- a) Reclamo
- b) Richiesta di informazioni
- c) Richiesta di rettifica degli importi addebitati.

2. Le segnalazioni scritte devono contenere :

- a) i dati identificativi dell'utente : dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale/Partita Iva;
- b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale nel caso che il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
- c) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
- d) ogni altra informazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

3. La segnalazione, sottoscritta dall'interessato, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione della Tari, la segnalazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

4. L'Ente provvederà a riscontrare le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

-Art. 29. Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo: disposizioni dell'Ente:

1. Il comune, su specifica richiesta del contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo e la rateizzazione del debito come riportato nel seguente prospetto:

Fascia di importo da rateizzare Numero rate

Fino a € 100,00 Nessuna

Da € 100,01 a € 3.000,00 Fino a 12

Da € 3.000,01 a € 6.000,00 Fino a 24

Da € 6.000,01 a € 150.000,01 Fino a 36

Oltre € 150.000,01 Fino a 48

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigenti alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di presentazione del ricorso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria.

4. Il soggetto passivo, già sottoscrittore di un primo piano di rateizzazione non ancora esaurito e destinatario di un successivo avviso di accertamento esecutivo, può presentare nuova richiesta di rateizzazione per l'intero importo dovuto all'amministrazione nelle modalità del comma 3 al fine di sottoscrivere un nuovo piano di rateizzazione la cui durata massima sia pari a 72 rate ciascuna delle quali di importo non inferiore a quello stabilito dal piano di rateizzazione già sottoscritto. Il presente comma non è applicabile per un ulteriore avviso di accertamento inviato al contribuente;

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della riscossione coattiva in unica soluzione.

Per gli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n.296 del 2006 decorrono dall'ultima rata non pagata del piano di rateizzazione e non da quando l'accertamento è divenuto esecutivo. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione.

c) l'importo non può più essere rateizzato nelle modalità previste dal presente articolo;

6. La procedura di riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;

-Art. 33. Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito:

1. Il presente articolo disciplina il procedimento a seguito di istanza presentata da un imprenditore in stato di crisi aziendale al fine del successivo deposito della documentazione al Tribunale nell'ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione del debito, facendo salvo in ogni caso il principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario.

2. Nell'ambito di azioni di sostegno al processo di prevenzione dell'insolvenza aziendale,

l'amministrazione comunale, previa deliberazione di Giunta che analizzi la specifica istanza presentata, può concedere la rateizzazione del pagamento dell'intero debito tributario accertato, a seguito di specifica istanza fino ad un massimo di 72 rate anche in sostituzione di piani di rateizzazioni già in essere.

3. La fattispecie prevista al comma 2 si applica sia nel caso in cui con l'istanza si richieda

all'amministrazione comunale di rientrare con i propri crediti nell'accordo di ristrutturazione del debito, sia nel caso in cui rimanga esclusa da tale accordo.

4. L'imprenditore è tenuto a richiedere formalmente l'applicazione del presente articolo allegando tutta la documentazione illustrativa dello stato di pre-insolvenza accompagnata dalla relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell'art.182-bis del R.D. 267/1942.

5. Per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non dalla data di esecutività dell'accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione.

EVIDENZIATO che l'introduzione di nuovi articoli trova fondamento su quanto richiesto dalle ultime direttive atersir in materia, dalle disposizioni di legge vigenti in materia tari, nonché' dalla regolamentazione dell'ente, in particolar modo la possibilità di rateizzare il pagamento degli accertamenti ;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;

EVIDENZIATO che il Regolamento suddetto entra in vigore il 1° gennaio 2023 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che questo atto è stato sottoposto all'esame della commissione gestione del territorio e tutela dell'ambiente nella seduta del 05/04/2023;

ACQUISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente, resto ai sensi dell'art. 239 del TUEL, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, pervenuto all'Ente con verbale n. 9 del 14/04/2023;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voti Favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Bonilauri, Benassi, Pugnaghi e Veratti)

Astenuti n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate:

1)DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della TARI, composto da n. 36 articoli, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale , il quale sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022 che contestualmente si revoca;

2)DI DARE ATTO che la nuova regolamentazione riguarda i seguenti articoli :

-Art. 24. Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti.

-Art. 29. Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo disposizioni dell'Ente.

-Art. 33. Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito.

3) DI DARE ATTO che il Regolamento suddetto entra in vigore il 1° gennaio 2023;

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voti Favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.==.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2023

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale

Atto firmato digitalmente
